




*Massimario
delle Commissioni Tributarie della
Campania*

1 gennaio 2018

31 dicembre 2018



Servizio di documentazione tributaria

Pubblicazione 1 gennaio 2018

31 dicembre 2018



Commissione Tributaria Regionale della Campania Ufficio del Massimario

DIRETTORE

- ✿ Dr. Notari Alfredo – Giudice Tributario – Commissione Tributaria Regionale Campania Sez. Staccata Salerno

REDATTORI DELLE MASSIME

- ✿ Dr. Barretta Luigi – Giudice Tributario – Commissione Tributaria Provinciale Caserta
- ✿ Dr. Buonauro Carlo - Giudice Tributario – Commissione Tributaria Provinciale Napoli
- ✿ Dr. Buonauro Michele – Giudice Tributario – Commissione Tributaria Provinciale Napoli

- ✿ Dr. Buonomo Vincenzo
- ✿ Dr. Cestaro Luca Giudice Tributario – Commissione Tributaria Provinciale Napoli
- ✿ Avv. Elio Cocorullo
- ✿ Dr. Cossu Giovanni - Giudice Tributario – Commissione Tributaria Provinciale Napoli
- ✿ Avv. Dinacci Filippo – Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Napoli
- ✿ Dr. Umberto Maiello - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Napoli
- ✿ Avv. Longobardi Antonino
- ✿ Dr. Lupoli Rocco - Giudice Tributario - Commissione Tributaria Provinciale Napoli
- ✿ Avv. Marenghi Raffaele – Giudice Tributario – Commissione Tributaria Regionale Campania
- ✿ Avv. Nappi Vincenzo Giudice Tributario – Commissione Tributaria Regionale Campania
- ✿ Dott. Angelo Parente
- ✿ Avv. Regina Adele
- ✿ Dr. Sapignoli Francesco
- ✿ Dr Sbrizzi Salvatore - Commissione Tributaria Provinciale Napoli

COORDINATORE RESPONSABILE

- ✿ Dott.ssa Valentina Grimaldi– Commissione Tributaria Regionale Napoli

COLLABORATORI

- ✿ Sig. Aldo Mancinelli – Commissione Tributaria Regionale Napoli

c.c.	Codice Civile
c.d.c.	Codice Comunitario
C.E.	Comunità Europea
c.p.c.	Codice di Procedura Civile
Cass.	Cassazione
Cost.	Costituzione
Ctp	Commissione Tributaria Provinciale
Ctr	Commissione Tributaria Regionale
d.l.	Decreto Legge
d.lgs.	Decreto Legislativo
d.m.	Decreto Ministeriale
d.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
d.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
dir.	Direttiva
l.	Legge
R.D.	Regio Decreto
Sez.	Sezione
TUIR	Testo Unico delle Imposte sui Redditi



ANNO 2018

INDICE DELLE MATERIE

 ACCERTAMENTO

 CATASTO

 CONTRIBUTO UNIFICATO

 DAZI DOGANALI

 FINANZA LOCALE

DIRITTI CAMERALI

CONTRIBUTI CONSORTILI

IMU-ICI

IRAP

TARSU-TIA-TARI-TARES

 IMPOSTE SUL REDDITO

IRES

IRPEF

 PROCESSO TRIBUTARIO

 RISCOSSIONE



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

 **TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI**

IVA

IMPOSTA DI REGISTRO



Sommario

ACCERTAMENTO

1. Società estinta	17
Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 16; Sentenza n. 425/2018 del 17/01/2018	17
2. Dichiarazione integrativa	17
Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 1. Sentenza n. 2612 del 6/2/2018	17
3. Garanzie per il contribuente	17
Commissione Tributaria Regionale Campania, Sez. 2, Sentenza n. 2023/2018 del 1/3/2018,	
4.1. Autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie	18
4.2. Indagini bancarie – Regime della prova	18
4.3. Società estinta	18
4.4. Termini per l'accertamento Commissione Tributaria Regionale Campania, Sez. 10, Sentenza n.2185/2018 del 26/2/2018	18
5. Società estinta	19
Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 01, Sentenza n. 3035/2018 del 03/04/2018	19
6.1. Raddoppio dei termini per l'accertamento	20
6.2. Abuso del diritto	20
6.3. Esterovestizione	20
6.4. Esterovestizione	
Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 6, Sentenza n. 6634/2018 del 18.06.201820	
7.1. Contraddittorio endoprocedimentale	21
7.2. Verifica fiscale	21
7.3. Giudizio di inerenza dei costi	21
7.4. Giudizio di inerenza dei costi	
Commissione Tributaria Regionale Napoli, sentenza n. 9823 del 14/11/2018	



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

8. Indagini bancarie	22
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 1, Sentenza n. 10731/2018 dell'11.12.2018.....	22
9. Avviso di accertamento ante termine	23
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 1 Sentenza n. 4041/2018 del 17.9.2018.....	23
10. Società di fatto	23
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 10 Sentenza n. 5322/2018 del 1.10.2018.....	23
11. Operazioni inesistenti	23
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 12 Sentenza n. 5428/2018 del 19.11.2018.....	23
12. Associazioni culturali	24
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 10, Sent. n. 6516/2018 del 03/12/2018.....	24
13. Controllo automatizzato della dichiarazione	24
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 1, Sent. n. 6206/2018 del 03/12/2018.....	24
14. Società e soci	25
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 28, Sentenza n. 317/2018 del 12.01.2018.....	25

CATASTO

15.1 Classamento	26
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 18, Sentenza n. 3318/2018 del 27/03/18.....	26
15.2 Classamento	26
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 18, Sentenza n. 3318/2018 del 27/03/18.....	26
16. Classamento	27
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 18, Sentenza n. 3949/2018 del 10.4.2018.....	27



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

17. Attribuzione di rendita catastale presunta	27
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 9 Sentenza n. 5355/2018 del 13.11.2018 dep. 20.11.2018.....	27

18. Immobili non censiti	27
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 1, Sent. n. 6208/2018 del 03/12/2018	27

CONTRIBUTO UNIFICATO

19. Termine di prescrizione	28
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 11 Sentenza n. 5394/2018 del 20.6.2018 dep. 26.11.2018	28

DAZI DOGANALI

20. Tutela della buona fede	29
Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 26 Sentenza n. 77/2018 del 9.1.2018	29

FINANZA LOCALE

21. Principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione	30
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 1 Sentenza n. 5429/2018 del 12.11.2018.....	30

22. Prova della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento	30
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 9 Sentenza n. 5349/2018 del 13.11.2018.....	30

23. Decadenza	30
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 4, Sent. n. 6097/2018 del 07/12/2018	30

Diritti Camerali

24. Presupposto impositivo	31
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 6 Sentenza n. 4665/2018 del 22.10.2018.....	31

25. Piano di classifica e perimetro di contribuenza	31
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 4, Sent. n. 6100/2018 del 14/12/2018	31



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

Contributi consortili

26. Prescrizione	32
Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 03, Sentenza n. 4360/2018 del 09/05/2018,	32

27. Prescrizione	32
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 1, Sentenza n. 5378/2018 del 22/05/2018.....	32

Imu - Ici

28. Mancata impugnazione	32
Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 26, sentenza n. 5192/18 del 26/1/2018.....	32

29. Separazione dei coniugi	33
Commissione Tributaria Regionale Campania, Sez. 5, Sentenza n.1688/2018, del 5/2/2018.....	33

30. Errore scusabile	33
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 9 Sentenza n. 5346/2018 del 13.11.2018.....	33

31. Agevolazioni abitazione principale	33
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 11 Sentenza n. 5338/2018 del 14.11.2018 dep. 21.11.2018.....	33

32. Motivazione	34
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 7 Sentenza n. 5362/2018 del 14.11.2018.....	34

33. Fabbricati rurali	34
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 4, Sent. n. 6097/2018 del 07/12/2018	34

Irap

34. Fabbricati rurali	34
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 32, Sentenza n. 8748/2018 del 25.07.2018.....	34



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

Tarsu

35. Termini per l'accertamento	35
Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 6, Sentenza n. 6634/2018 del 18.06.2018.....	35
36. Deroghe e riduzione tariffa	35
Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 27, Sentenza n. 3162/2018 del 21.03.2018.....	35
37. Termine di prescrizione	35
Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 11 Sentenza n. 5121/2018 del 18.05.2018.....	35

Tassa Di Concessione Governativa

38. Attività di accertamento e riscossione	36
Commissione Tributaria Regionale Sez. 1, Sentenza n. 7237 del 17.07.2018	36

IMPOSTA SUL REDDITO

Ires

39. Termine di prescrizione	36
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 9 Sentenza n. 5352/2018 del 13.11.2018.....	36

Irpef

40. Operazioni soggettivamente inesistenti	37
Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 21 Sentenza n. 8496/2018 del 21.9.2018	37
41. Ritenuta d'acconto	37
Commissione Tributaria Regionale Campania, Sez. 10, Sentenza n.2611/2018 del 26/2/2018.....	37
42. Ritenuta d'acconto	
Commissione Tributaria Regionale Campania, Sez. 10, Sentenza n.2185/2018 del 26/2/2018	37



MISURE CAUTELARI

43. Agevolazioni ed esenzioni.....	38
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 17, Sentenza n. 2122/2017 del 2/3/2018	38

PROCESSO TRIBUTARIO

44. Preavviso di fermo	39
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 7, Sentenza n. 1177/2018 del 6.2.2017.....	39
45.1 Disconoscimento documenti prodotti in copia	40
45.2. Notifica a mezzo posta	40
45.3. Notifica della sentenza	41
Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 17, Sentenza n. 683/2018 del 23/01/2018	41
46. Notifica a mezzo posta.....	41
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 14, Sentenza n. 1385/2018 del 30/1/2018.....	41
47. Motivi di appello.....	41
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 7, Sentenza n. 1186/2018 del 6.2.2017.....	42
48. Istanza di reclamo e mediazione	42
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 17, Sentenza n. 2249/2018 del 9.3.2018.....	42
49. Annullamento parziale.....	42
Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 13 Sentenza n. 6685/2018 del 13.03.2018	42
50. Ricorso per revocazione.....	43
Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 16, Sentenza n. 4392/2018 del 09/05/2018	43
51. Onere di produzione dell'atto impugnato	
Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 11 Sentenza n. 5121/2018 del 18.05.2018	43
52. Onere della prova	44



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 25, Sentenza n. 6009/2018 del 18/6/2018.....	44
53. Rapporto tra processo penale e processo tributario	44
Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 6, Sentenza n. 6634/2018 del 18.06.2018.....	44
54. Giudicato esterno.....	44
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 7, Sentenza n. 7771/2018 del 14/9/2018.....	44
55. Motivi di appello.....	45
Commissione Tributaria Regionale Napoli, sentenza n. 9823 del 14/11/2018	45
56. Costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate Riscossione.....	45
Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, Sez. 4, Ordinanza n. 206/2018 del 16.04.2018.....	45
57. Impugnabilità dell’estratto ruolo.....	45
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 6 Sentenza n. 4072/2018 del 24.09.2018	45
58. Eccezione di prescrizione.....	46
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 10 Sentenza n. 4842/2018 del 29.10.2018	46
59. Notifica tramite posta elettronica certificata.....	46
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 8, Sent. n. 6098/2018 del 30/10/2018	46
60. Notifica tramite posta privata.....	47
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 2 Sentenza n. 5380/2018 del 5.11.2018.....	47
61. Legittimazione processuale del concessionario della riscossione.....	47
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 10 Sentenza n. 5404/2018 del 12.11.2018.....	47
62. Spese di lite.....	47
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 7 Sentenza n. 5386/2018 del 21.11.2018.....	47
63. Notifica del ricorso al Consorzio di bonifica.....	48



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez, 8, Sent. n. 6201/2018
del 18/12/201848

64. Notifica a mezzo corriere privato48
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 35, Sentenza n. 7165/2018 del
5.7.201848

65. Impugnabilità del diniego di autotutela.....49
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sez. 9 Sentenza n. 15682/2018 del
18.10.2018.....49

RISCOSSIONE

66. Notifica a mezzo posta.....50
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 7, Sentenza n.
1177/2018 del 6.2.2017.....50

67. Termini di prescrizione50
Commissione Tributaria Regionale Campania, Sez. 17, sentenza n. 2252/2018 del
23/2/201850

68. Notifica tramite poste private51
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 13, Sentenza n.
6683/2018 del 13/3/201851

69. Termini di prescrizione51
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 13, Sentenza n.
6689/2018 del 13.3.201851

70. Notifica della cartella esattoriale51
Commissione Tributaria Regionale Campania Sez. 13 Sentenza n. 6691/18 del
11.07.2018.....51

71. Scissione societaria52
Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 17 Sentenza n.
9100/2018 del 19.10.201852

72. Notifica a mezzo pec52
Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, Sez. 1, sentenza n. 336/1/18
del 14 marzo 201852



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

73. Notifica a mezzo pec	53
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 29, Sentenza n. 1385/2018 del 12.02.2018,.....	53
74. Estinzione della società Equitalia	53
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 32, Sentenza n. 8749/2018 del 25.07.2018	53

TRIBUTI ERARIALI INDIRECTI

Iva

75. Inversione contabile	54
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 20, Sentenza n. 7173 del 05/07/18	54
76. Operazioni inesistenti	54
Commissione Tributaria Regionale Napoli, sentenza n. 10094 del 16/11/2018.....	54
77. Credito IVA	55
Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, Sez. 4, Sentenza n. 376/2018 del 6.2.2017	55
78. Inversione contabile	55
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 20, Sentenza n. 7173 del 05/07/18	55
79. Obbligo generalizzato di contarddittorio endoprocedimentale	56
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 2 Sentenza n. 5375/2018 del 5.11.2018	56
80. Cessioni di autovetture in favore di disabili	56
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 5 Sent.n.5692/2018 del 13.11.2018	56

IMPOSTA DI REGISTRO

81. Omessa o tardiva dichiarazione credito IVA	56
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 5 Sent.n.5689/2018 del 13.11.2018	56
82. Contratto preliminare	57
Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 26 Sentenza n. 132/2018 del 9.1.2018	57



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

83. Determinazione della base imponibile.....	57
Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 21, Sentenza n. 4302/2018 del 20.04.2018	57
84. Decreto di omologa del concordato fallimentare.....	58
Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 17 Sentenza n. 9097/2018 del 19.10.2018	58
85. Abuso del diritto.....	58
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 10 Sentenza n. 4657/2018 dell'08.10.2018	58



ACCERTAMENTO

1. Società estinta ▲

Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 16; Sentenza n. 425/2018 del 17/01/2018; Pres Menditto Pasquale; Est. Galasso Giovanni; massima n. 20/2018
Accertamento – Società Estinta - Responsabilità dei soci, dei liquidatori e degli amministratori – indicazione del titolo da cui discende la responsabilità – Necessità – Fattispecie

La sostanziale coincidenza tra la società estinta ed il socio unico che nel tempo aveva rivestito anche le funzioni di amministratore/liquidatore, non esime l'Ufficio dal dimostrare in quale ruolo e lo specifico comportamento illecito tenuto dal soggetto al fine di evadere le pretese tributarie.

Riferimenti normative. D.lgs. 175/2014 art. 28 ; Art. 2495 c.c.; Art. 1176 c.c.; Art. 1218 c.c.; d.P.R.602/1973 art. 36;

2. Dichiarazione integrativa ▲

Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 1. Sentenza n. 2612 del 6/2/2018, Pres. Michele Oricchio, est. Maria Grazia Vivarelli, massima n. 12
Dichiarazione integrativa – presentazione – termini – ante l. 255/2016

La dichiarazione integrativa, prima delle modifiche introdotte dalla l. 255/2016, era regolata dal disposto del d.P.R.322/1998 art. 2; che al co. 8 disciplinava il caso sfavorevole al contribuente, mentre il successivo c. 8 bis, regolava la tempistica della dichiarazione favorevole al contribuente.

In questo secondo caso l'adempimento deve essere evaso entro la presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta successivo; in ogni caso risulta salvo il diritto del Contribuente di presentare ricorso o di richiedere, entro quarantotto mesi dal versamento, il rimborso della maggiore somma versata.

Riferimenti normativi. l. 225/2016; d.P.R.322/1998, art. 2 co. 8 e 8 bis; d.P.R.600/73 art. 43.

3. Garanzie per il contribuente ▲

Commissione Tributaria Regionale Campania, Sez. 2, Sentenza n. 2023/2018 del 1/3/2018, Pres. Giuseppe D'Agostino, Est. Giuseppe Pagano; *massima n. 5/2018*
PROCESSO TRIBUTARIO - STATUTO DEL CONTRIBUENTE - Accertamento- Avviso di accertamento basato su p.v.c. della Guardia di Finanza - Emissione prima del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della l. n. 212/2000 - Legittimità - Sussistenza.

La garanzia di cui alla l. n.212/2000, art. 12, comma 7, si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi



compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest'ultimo caso, come prescrive il d.P.R.n.633/92, art. 52, comma 6. In materia di garanzia per il contribuente sottoposto a verifiche fiscali, detta normativa impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli accessi finalizzati alla raccolta di cartella di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi della l. n. 212/2000, art. 12, comma 7. Le garanzie di cui alla l. n.212/2000, art. 12, valgono, quindi, esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente e non anche nella diversa ipotesi nella quale gli accertamenti vengono effettuati presso gli Uffici della Guardia di Finanza.

Riferimenti normativi: l. n. 212/2000, art. 12, comma 7; d.P.R.n. 633/1972, art. 52.

4.1. Autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie

4.2. *Indagini bancarie – Regime della prova*

4.3. Società estinta

4.4. Termini per l'accertamento

Commissione Tributaria Regionale Campania, Sez. 10, Sentenza n.2185/2018 del 26/2/2018, Pres. Guido Ghionni, Est. Claudio Basso

4.1 Massima n. 8/2018 Accertamento – Indagini bancarie – Autorizzazione all'espletamento – Mancanza – Illegittimità dell'accertamento – Esclusione – Ragioni

In tema di accertamento dell'Iva, l'autorizzazione prescritta dall'art. 51, comma 2, n. 7, del d.P.R.n. 633 del 1972 (nel testo applicabile "ratione temporis"), ai fini dell'espletamento delle indagini bancarie, esplica una funzione organizzativa, incidente nei rapporti tra uffici, e non richiede alcuna motivazione, sicché la sua mancata allegazione ed esibizione all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle risultanze bancarie acquisite, che può derivare solo dalla sua materiale assenza e sempre che ne sia derivato un concreto pregiudizio per il contribuente.

4.2. Massima n.9 - Accertamento – Indagini bancarie – Regime della prova – Individuazione.

Al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'art. 51, secondo comma, numero 2, del d.P.R.26 ottobre 1972 n. 633 (in virtù della quale



le movimentazioni di denaro, nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente una prova generica circa distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni oppure dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale.

4.3. Massima n. 6/2018 - Accertamento- Notificazione – Società estinta – Modalità.

L'avviso di accertamento - per debiti tributari maturati prima dell'estinzione - è legittimamente notificato alla società estinta ai sensi dell'art. 28 co. 4 d.lgs.175/2014 secondo cui ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi (...) l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese.

4.4. Massima n. 7/2018 Accertamento – Verifica – Termini – Superamento – Conseguenze.

La protrazione della verifica per un periodo superiore a 30 giorni in violazione dell'art. 12 co. 5 della l. 212/2000 non vizia l'avviso, poi, emesso in quanto si tratta di termine ordinatorio e non perentorio.

5. Società estinta

Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 01, Sentenza n. 3035/2018 del 03/04/2018, Pres Oricchio Michele; Est Iandolo Luigi;
massima n. 51/2018

ACCERTAMENTO - SOCIETÀ ESTINTA – responsabilità dei soci – Limiti – individuazione

L'estinzione della società non determina l'estinzione dei debiti insoddisfatti nei confronti dei terzi, verificandosi un fenomeno di tipo successorio sui generis, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all'ente non si estinguono – ma si trasferiscono ai soci, i quali possono in quanto tali essere chiamati a risponderne – però secondo le ordinarie regole di legittimazione attiva e passiva, e senza il litisconsorzio necessario con la società, ove questa sia già estinta – “nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione, ovvero illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate” e ciò con riferimento a qualsiasi tipo di accertamento riferito a società di capitale, a base sociale ristretta e non è senza alcun riferimento temporale di emissione dell'atto accertativo.

Riferimenti normativi: art. 2495 c.c., Art. 24 co. 4 D.lgs. 175/2014



6.1 Raddoppio dei termini per l'accertamento

6.2. Abuso del diritto

6.3. Esterovestizione

6.4. Esterovestizione

Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 6, Sentenza n. 6634/2018 del 18.06.2018, Pres. Luigi Iandolo, Est. Del Gaudio Marco

6.1. Massima n. 47/2018 ACCERTAMENTO – TERMINI - Raddoppio dei termini per l'accertamento – denuncia penale archiviata o presentata oltre i termini – disciplina transitoria

I termini dell'accertamento sono raddoppiati anche nei casi in cui la denuncia penale sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza senza che, per gli avvisi di accertamento già notificati ed afferenti periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data del 31 dicembre 2016, operino le modifiche introdotte dall'art. 1, co. 130-132 della l. n. 208/2015; invero, la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del D. Lgs. n. 128/2015, fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati.

6.2. Massima n. 46/2018 ACCERTAMENTO – TERMINI - Raddoppio dei termini per l'accertamento – Art. 43, c.3, del d.P.R.n. 600 del 1973 – art. 57, c. 3, del d.P.R.n. 633 del 1972 – decorrenza – norma transitoria

Il c.d. raddoppio dei termini dell'accertamento in caso di condotte tributarie penalmente rilevanti ex D. Lgs. n. 74/2000 opera automaticamente senza che all'amministrazione finanziaria sia riservato alcun margine di discrezionalità per la loro applicazione.

6.3. Massima n. 43/2018 - ACCERTAMENTO - ESTEROVESTIZIONE – ABUSO DEL DIRITTO – divieto - principio generale.

Al divieto di esterovestizione, qualificato dalla disciplina nazionale quale abuso di diritto, deve riconoscersi la valenza di principio generale imminente nel diritto interno.

6.4. Massima n. 44/2018 - ACCERTAMENTO - ESTEROVESTIZIONE – residenza delle persone giuridiche – sede dell'amministrazione – sede legale.

La sede di una persona giuridica in un determinato stato membro e l'assoggettamento della stessa alla relativa disciplina fiscale si determina con esclusivo riguardo alla "sede dell'amministrazione" intesa come luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente; e ciò a prescindere dal luogo in cui si trova la sede legale. Per sede dell'amministrazione rilevante ai fini dell'accertamento della residenza fiscale di una persona giuridica deve intendersi il luogo deputato o comunque stabilmente



utilizzato per l'accentramento degli organi e degli uffici societari al fine del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente; e ciò tanto nei rapporti interni quanto in quello con i terzi.

7.1. Contraddittorio endoprocedimentale

7.2. Verifica fiscale

7.3. Giudizio di inerenza dei costi



7.4. Giudizio di inerenza dei costi

Commissione Tributaria Regionale Napoli, sentenza n. 9823 del 14/11/2018, VI. Presidente e Relatore dott. Mario Verrusio

7.1. Massima n. 65/2018 - Contraddittorio - Art.12, co.7 l. n.212/2000 – Avvenuta notifica del PVC e decorso del termine per note – Mancanza di osservazioni – Accertamento – Legittimità Fondamento.

Non sussiste la violazione del contraddittorio endoprocedimentale nel caso in cui sia stata eseguita la notifica del PVC finale delle operazioni al legale rappresentante della società e concesso il termine (gg.60) previsto per produrre note a difesa da parte del contribuente.

(nell'occasione la CT ha ulteriormente affermato che la mancata produzione di note al PVC giustifica l'assenza di una motivazione rafforzata dell'accertamento, atteso che tale "ulteriore" motivazione è richiesta soltanto in presenza delle osservazioni e dei rilievi possibili ai sensi del citato art.12, c.7, a nulla rilevando al riguardo le osservazioni formulate in sede di verifica e riportate nel PVC).

7.2. Massima n. 66/2018 - Accertamento - Emesso a seguito di verifica – Lettera di incarico - Recupero su punti non originariamente indicati - Legittimità - Fondamento.

L'estensione di operazioni di verifica oltre l'incarico affidato è sempre possibile in presenza di irregolarità o violazioni rilevate nel corso delle operazioni delegate autonomamente o anche su delegazioni di altri organi. L'accertamento conseguente è legittimo non sussistendo una ipotesi di illegittimità derivata.

7.3. Massima n. 67/2018 - Accertamento – Costi - Disconoscimento in quanto antieconomici – Antieconomicità - Parametro di valutazione – Riferibilità alla valutazione della Corte di Conti per danno erariale – Ammissibilità - Esclusione – Ragioni.

In tema di mancato riconoscimento di costi per la antieconomicità non può tenersi conto in assoluto dei giudizi di antieconomicità o inutilità delle prestazioni rese contenute negli atti istruttori riferiti al procedimento per responsabilità erariale, atteso il diverso parametro di giudizio e considerato che una prestazione acquisita, sia pure in violazione alla modalità che il soggetto economicamente



subordinato a legislazione di azione pubblica (come ricorre nel caso concreto) è tenuto a rispettare, non per questo è automaticamente, sotto il profilo fiscale, non inerente alla attività della società stessa ovvero manifestamente estranea ovvero manifestamente spropositata tale da togliere la inerenza fiscalmente rilevante. (nell'occasione la CT ha affermato che il giudizio di inerenza di un costo sul piano fiscale deve essere dato alla luce degli ordinari canoni.

7.4. Massima n. 68/2018 - Accertamento- Costi- Riconoscibilità - Criteri- Valutazione di tipo qualitativo e non quantitativo – Fattispecie.

L'inerenza dei costi deve essere apprezzata attraverso un giudizio qualitativo, scevro da riferimenti ai concetti di utilità o vantaggio, afferenti invece ad un giudizio quantitativo, e deve essere distinta anche rispetto alla nozione di congruità del costo. In questo quadro l'evidenziazione di un comportamento fiscale antieconomico non può giustificarsi identificando l'inerenza con la sproporzione o l'incongruità dei costi, che non sono espressione dell'inerenza ma costituiscono meri indici sintomatici dell'inesistenza di tale requisito, ossia dell'esclusione del costo dall'ambito dell'attività di impresa.

(fattispecie nella quale L'A. E. sosteneva la non inerenza per la ritenuta inutilità di compensi a terzi in presenza di idonee figure professionali all'interno dell'azienda).

8. Indagini bancarie



Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 1, Sentenza n. 10731/2018 dell'11.12.2018, Pres. Alfredo Montagna, Est. Maria Grazia Vivarelli, massima n. 63/2018

ACCERTAMENTO – Assertamento societario - Indagini bancarie - Dati risultanti dai conti correnti bancari - Utilizzabilità - Limitazione a quelli formalmente intestati alla società - Esclusione - Conti formalmente intestati ai soci - Estensione - Condizioni - Prova da parte dell'Ufficio - Anche per presunzioni.

Le movimentazioni bancarie sui conti correnti dei soci di una società di capitale, ove non giustificate, concorrono in via induttiva a definire il reddito sociale da recuperare a tassazione, dal momento che l'intestazione dei conti correnti ai soci, unitamente alla circostanza che le parti non hanno fornito alcuna idonea giustificazione al riguardo, costituisce sicuramente presunzione grave, precisa e concordante. A fronte di ciò grava sul contribuente provare la estraneità di specifiche movimentazioni alla propria attività.

Riferimenti Normativi. d.P.R.29 settembre 1973, n. 600, art. 32



9. Avviso di accertamento ante termine ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 1 Sentenza n. 4041/2018 del 17.9.2018, Pres. Fausto Izzo, Est. Fausto Izzo; massima n. 70/2018

ACCERTAMENTO – STATUTO DEL CONTRIBUENTE – Avviso di Accertamento – art. 12 L. 212/2000 – Anticipata notificazione – Illegittimità

E' illegittimo l'avviso di accertamento notificato prima che sia decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione essendo tale termine posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale. E' irrilevante il pericolo di decadenza dell'azione accertativa al fine di giustificare l'emissione dell'accertamento ante tempus.

Riferimenti Normativi: art. 12 del L. 212/2000;

10. Società di fatto ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 10 Sentenza n. 5322/2018 del 1.10.2018 dep. 19.11.2018, Pres. Di Resta, Est. Urbano; massima n.71/2018

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Società "di fatto"- Tra consanguinei- Configurabilità - Condizioni.

Ai fini della responsabilità tributaria in ipotesi di società "di fatto" tra consanguinei è necessario che la prova, rigorosa, dell'esteriorizzazione del vincolo si basi su elementi e circostanze concludenti tali da escludere che l'intervento del familiare possa essere motivato da "affetto", sicché di regola non è sufficiente la dimostrazione di finanziamenti e/o di pagamenti ai creditori dell'impresa da parte del congiunto dell'imprenditore, trattandosi di atti neutri, spiegabili anche in chiave di "solidarietà familiare".

11. Operazioni inesistenti ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 12 Sentenza n. 5428/2018 del 19.11.2018, Pres. Molinari, Est. Napolitano; massima n.72/2018

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - Costi - Fatture relative ad operazioni inesistenti - Onere della prova - Contenuto.

In ipotesi di operazioni commerciali ritenute "oggettivamente" inesistenti la fattura rappresenta la mera espressione cartolare di operazioni mai poste in essere da alcuno, sicché l'ufficio tributario ha l'onere di fornire elementi probatori, pure in forma presuntiva, del fatto che l'operazione fatturata non sia stata mai posta in essere inter partes, mentre il contribuente ha l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate; elementi di prova presuntivi dell'inesistenza delle operazioni possono ricavarsi dal fatto che la società emittente le fatture incriminate ha avuto come fornitori soggetti reputati evasori totali, ovvero che dette fatture, pur provenienti ufficialmente da soggetti diversi, presentano medesimi formati e lo stesso layout di pagina e non riportano una serie di elementi imprescindibili nelle normali relazioni commerciali, quali numero di fax,



telefono, posta elettronica (fattispecie in tema di impugnativa di avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA, IRAP).

12. Associazioni culturali ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 10, Sent. n. 6516/2018 del 03/12/2018, Pres. Antimo Di Resta, Est. Giuseppe Provitera; massima n.73/2018
ASSOCIAZIONI CULTURALI – Attività commerciali – Individuazione – Regime fiscale di favore – Condizioni.

Non si considerano commerciali e non producono, quindi, reddito imponibile le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, sebbene dietro pagamento di uno specifico corrispettivo, dalle associazioni culturali a favore dei propri associati, purché siano rispettate le clausole statutarie che assicurano l'effettività del rapporto associativo (Cass. n. 4315 del 4/3/2015). Pertanto va disconosciuto il regime di favore, per carenza dei requisiti di "decommercializzazione", in caso di distribuzione degli utili, omessa compilazione del libro dei soci e mancata partecipazione degli associati alla vita dell'ente. Grava su colui che vuoi far valere una forma di esenzione o di agevolazione qualsiasi, in particolare la qualifica di ente non commerciale, l'onere di provare in applicazione delle regole generali desumibili dall'art. 2697 C.C., qualora sia insorta contestazione, i presupposti che legittimano di detti benefici (v. Cass.n. 23228 del 4/10/2017; n. 11048 del 9/05/2018).

Riferimenti normativi: ART. 148 d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917.

13. Controllo automatizzato della dichiarazione ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 1, Sent. n. 6206/2018 del 03/12/2018, Pres. Lucio Di Nosse, Est. Angelica Maffei; massima n.74/2018
CARTELLA DI PAGAMENTO - a seguito di controllo automatizzato - avviso bonario - necessita', esclusione

In caso di controllo automatizzato della dichiarazione, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R.600 del 1973 e/o dell'art.54 bis del d.P.R.633 del 1972, non necessita, ai fini della validità della cartella, il preventivo invio dell'avviso bonario, in quanto tale adempimento è richiesto soltanto quando dai controlli automatizzati emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato in dichiarazione, non nel caso di omessi o tardivi versamenti (cfr. Cass.n.17758/2016; 13759/2016).

Riferimenti normativi: Art. 36 bis d.P.R.600 del 1973; art. 54 bis d.P.R.633 del 1972.



14. Società e soci ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 28, Sentenza n. 317/2018 del 12.01.2018, Pres. Vincenzo Pappa Monteforte; Est. Fabio Magistro; *massima n. 55/2018*

ACCERTAMENTO – Società e soci – Sentenza nei confronti della società – Effetto sul procedimento promosso dal socio – Automaticità Esclusione – Ragioni.

In presenza di un valido accertamento in capo alla società per ricavi non contabilizzati e di una ristretta base sociale e/o familiare, la sentenza, pur passata in giudicato, di annullamento dell'atto impositivo nei confronti della società, se è fondata su motivi di rito non fa stato nei confronti dei soci in assenza di un accertamento inconfutabile sull'inesistenza dei suddetti ricavi e della relativa pretesa fiscale.

Riferimenti normativi: C. c. art. 2729; C. c. art. 2909; d.P.R.29/09/1973 num. 600 art. 39 com. 1 lett. D



CATASTO

15.1 Classamento ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 18, Sentenza n. 3318/2018 del 27/03/18 Pres Nappi Vincenzo; Est Nappi Vincenzo, massima n. 53/2018

CATASTO – CLASSAMENTO – Variazione rendita catastale - Motivazione – Requisiti

La mera indicazione di una diversa valutazione rispetto a quella proposta dai contribuenti costituisce il dispositivo dell'atto e non la motivazione, che deve invece enunciare i criteri e gli elementi che determinano la mancata accettazione delle indicazioni dei contribuenti.

15.2 Classamento ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 18, Sentenza n. 3318/2018 del 27/03/18 Pres Nappi Vincenzo; Est Nappi Vincenzo, massima n. 15/2018

CATASTO - CLASSAMENTO – revisione della rendita catastale - motivazione.

In tema di controversia di classamento, è consentita la posticipazione in sede giurisdizionale del momento cronologico in cui fornire la prova del classamento in peius per il contribuente, riconoscendosi, tuttavia, che resta ferma la ripartizione dell'onere della prova di cui all'art.2697 c.c..

Pur essendo diretta la motivazione dei provvedimenti amministrativi a realizzare la conoscibilità e, quindi, la trasparenza dell'azione amministrativa, pur tuttavia, in ipotesi di revisione delle rendite catastali urbane, in assenza di variazioni edilizie, laddove non è richiesta la previa visita di sopralluogo dell'Ufficio né la necessità di alcun contraddittorio endoprocedimentale, la motivazione dell'atto di riclassamento mira a delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'Ufficio nella successiva fase contenziosa ed a consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

La stima effettuata tramite perizia dell'U.T.E., nell'ambito del processo tributario, costituisce – poi - un semplice atto di parte, idoneo a fondare la pretesa dell'A.F. cosicché il giudice è tenuto a verificare se la stima sia in grado di superare le contestazioni dell'interessato e a fornire le ragioni del proprio convincimento.



16. Classamento ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 18, Sentenza n. 3949/2018 del 10.4.2018, dep. 24.4.2018, Pres. Est. Vincenzo Nappi, massima n.35/2018

CATASTO – CLASSAMENTO – motivazione – necessità.

In regime di classamento, secondo il recente orientamento giurisprudenziale, la valutazione dell'effettivo valore dell'immobile trasferito deve trovare da parte dell'Ufficio i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, così come sancito dall'art.52 – co.2 bis – del T.U..

La mera indicazione di una diversa valutazione rappresenta il dispositivo dell'atto e non la motivazione, che deve invece enunciare i criteri e gli elementi che determinano la mancata accettazione delle indicazioni dei contribuenti. In questa ottica la stima effettuata dall'Ufficio costituisce un semplice atto di parte, con la conseguenza che il giudice è tenuto a verificare se la stima sia in grado di superare le contestazioni dell'interessato ed a fornire le ragioni del proprio convincimento.

17. Attribuzione di rendita catastale presunta ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 9 Sentenza n. 5355/2018 del 13.11.2018 dep. 20.11.2018, Pres. Gallo, Est. Onorato; massima n.75/2018

CATASTO - Rendite catastali - Immobili - Unità non dichiarata in catasto ed individuata da foto aeree digitali - Attribuzione in via provvisoria di categoria e "rendita catastale presunta" - Effetti - Pretesa tributaria - Prescrizione - Termine - Decennale - Sussiste.

In tema di rendite catastali, la pretesa tributaria correlata agli atti di attribuzione, in via provvisoria, di categoria e "rendita catastale presunta", relativamente ad un'unità immobiliare non dichiarata in catasto ed individuata da foto aeree digitali, si prescrive nel termine decennale ai sensi del combinato disposto degli articoli 2946 c. c. e 78 del TUIR.

18. Immobili non censiti ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 1, Sent. n. 6208/2018 del 03/12/2018, Pres. Est. Lucio Di Nosse; massima n.76/2018

RENDITA CATASTALE - IMMOBILI NON CENSITI – Notifica - adempimenti – individuazione.

La notifica per l'attribuzione della rendita presunta agli immobili non censiti si effettua, con le particolari modalità previste ad hoc dalla l., in particolare dall'art. 2, comma 5 bis del D.L. n.225/201. Tale norma dispone l'affissione dell'atto all'Albo Comunale e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'omissione di anche solo uno di tali adempimenti comporta il mancato perfezionamento della notifica.

Riferimenti normativi: art. 2, comma 5 bis del D.L. n.225/201.



CONTRIBUTO UNIFICATO

19. Termine di prescrizione



Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 11 Sentenza n. 5394/2018 del 20.6.2018 dep. 26.11.2018, Pres. Marchese, Est. Fontana; massima n. 77/2018
SPESE DI GIUSTIZIA - Contributo unificato - Prescrizione - Termine decennale - Applicabilità.

In mancanza di una specifica disposizione di l. nel T.U. delle spese di giustizia il diritto alla riscossione del "contributo unificato" è soggetto alla prescrizione decennale ordinaria ex art. 2946 c. c..



DAZI DOGANALI

20. Tutela della buona fede ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 26 Sentenza n. 77/2018 del 9.1.2018 , Pres. Bartolomeo Della Morte, Est. Roberto De Matteis, massima n. 26/2018

ACCERTAMENTO - TUTELA DELLA BUONA FEDE - Effetti – Ambito di operatività.
L'assenza di colpevolezza nell'ordinamento nazionale ha efficacia esimente rispetto al pagamento delle sole sanzioni. L'ordinamento comunitario, invece, riconosce l'esonero anche dal pagamento del tributo (fattispecie nella quale la CTR ha precisato che la disciplina comunitaria preclude l'accertamento doganale in rettifica della dichiarazione presentata dall'importatore quando " l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'Autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione doganale").

Riferimenti normativi: Art. 220 C.d. Comunitario.



FINANZA LOCALE

21. Principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione ▲
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 1 Sentenza n. 5429/2018 del 12.11.2018 dep. 27.11.2018, Pres. Izzo, Est. Della Volpe; massima n.78/2018
TRIBUTI LOCALI - IMU - Prescrizione - Principio della "scissione soggettiva" degli effetti della notificazione - Applicabilità - Fattispecie.

I tributi locali sono elementi strutturali di un rapporto sinallagmatico caratterizzato da una "causa debendi" di tipo continuativo; ai fini prescrizionali, il principio della "scissione soggettiva" degli effetti della notifica - secondo cui la notificazione si perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e non a quella, successiva, di ricezione da parte del destinatario -, enunciato dalla corte costituzionale con la sentenza n. 477/2002, non trova spazio in presenza di negozi unilaterali recettizi, i quali, a norma dell'art. 1334 c. c., producono i loro effetti dal momento in cui vengono a conoscenza della persona a cui sono destinati oppure quando si realizza la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c. c., con la conseguenza che la consegna dell'atto da notificare non è idonea ad interrompere il decorso del termine prescrizionale del diritto fatto valere; (fattispecie in tema di impugnativa di avviso di accertamento relativo ad IMU accolta per decorrenza del termine prescrizionale di cinque anni).

22. Prova della regolarità della notifica dell'avviso di accertamento ▲
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 9 Sentenza n. 5349/2018 del 13.11.2018 dep. 20.11.2018, Pres. Gallo, Est. Onorato; massima n.79/2018
TRIBUTI LOCALI - Azione finanziaria - Decadenza - Termini - Notifica dell'avviso - Tempestività - Prova - Contenuto.

In tema di tributi locali, la dimostrazione della tempestività della notifica dell'avviso di accertamento entro il termine quinquennale di decadenza non può ricavarsi dal deposito in giudizio della "schermata" tratta dal sito di poste italiane e portante la presa in carico della raccomandata, siccome detta documentazione, informe, è del tutto priva di valore probatorio.

23. Decadenza ▲
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 4, Sent. n. 6097/2018 del 07/12/2018, Pres. Michael Sciascia, Est. Pietro Napolitano; massima n. 80/2018
TRIBUTI LOCALI - decadenza – termini - individuazione.

I tributi locali sono rivendicabili entro cinque anni dall'anno in cui sono dovuti, con la conseguenza che l'Ente deve notificare l'avviso di accertamento dei tributi omessi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo di imposta di riferimento come stabilito dall'art I co 161 della L. 296/06. Il termine di cui al citato art I co 161 l. 296/06 è un termine di decadenza per l'attività di accertamento al quale non produce effetti la natura ricettizia dell'atto impositivo, atteso che il concetto della decadenza va tenuto distinto da quello della prescrizione, dove per



decadenza va inteso il termine entro il quale l'Amministrazione può esercitare l'azione di accertamento, mentre per prescrizione va inteso il termine entro il quale l'Amministrazione può rivendicare il pagamento di un tributo.

Riferimenti normativi: L. 296 Del 2006, Art. 1, comma 161.

Contributi consortili

24. Presupposto impositivo ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 6 Sentenza n. 4665/2018 del 22.10.2018, Pres. Nicola Graziano, Est. Ida D'Onofrio; massima n. 81/2018

CONSORZIO DI BONIFICA – CONTRIBUTI – Quota fissa – Presupposto impositivo – Perimetro di contribuenza – Catasto irriguo di continenza – Inclusione

L'obbligo del versamento della cd. "quota fissa" sorge per effetto dell'inclusione del fondo nel catasto irriguo di contribuenza. La mancanza di detto presupposto fa venire meno il potere impositivo del consorzio. I contributi, infatti, sono dovuti per il semplice fatto che l'immobile è inserito nel perimetro di contribuenza e che tale circostanza non sia contestata dal ricorrente, ovvero nel caso in cui il contribuente sul quale incombe l'onere non dimostri che il bene non consegua benefici dall'opera del consorzio. Il principio si applica anche nel caso di immobile compreso nel catasto irriguo di contribuenza attesa la stretta connessione tra "perimetro di contribuenza" e "catasto irriguo di contribuenza".

Riferimenti Normativi: R.D. 13 febbraio 1933, n. 215.

25. Piano di classifica e perimetro di contribuenza ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 4, Sent. n. 6100/2018 del 14/12/2018, Pres. Flavio Cusani, Est. Sergio Della Volpe; massima n. 82/2018

CONTRIBUTI DI BONIFICA - piano di classifica e perimetro di contribuenza - onere della prova del beneficio

L'approvazione del c.d. "perimetro di contribuenza" ha soltanto la funzione di esonerare l'amministrazione dall'onere di provare il beneficio in favore degli immobili in esse compresi. Nessun altro onere probatorio grava sul Consorzio essendo tenuto il consorziato a contestare specificamente l'utilità che il piano di riparto della contribuenza afferma esistere tra il fondo e le opere di bonifica, deducendo la illegittimità o incongruità del piano di classifica per vizi formali dell'atto amministrativo e chiedendone la disapplicazione anche davanti al Giudice Tributario. In presenza di una tale contestazione viene meno l'inversione dell'onere della prova determinata dal piano di classifica e dal riparto della contribuenza approvato.

Riferimenti normativi: R.D. 13/02/1933 n. 215.



Diritti camerali

26. Prescrizione

Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 03, Sentenza n. 4360/2018 del 09/05/2018, Pres Spanò Fernando; Est. Spanò Fernando; massima n.52 /2018
ACCERTAMENTO - CARTELLA DI PAGAMENTO - Prescrizione - cartelle della CCIAA - termine – quinquennale –

Il termine di prescrizione delle cartelle della CCIAA, non prevista espressamente, va individuato in quello breve di 5 anni, atteso che il codice civile lo prevede per tutte le prestazioni periodiche annuali o infrannuali, stante la periodicità annuale del diritto camerale.

Riferimenti normativi: art. 2948 c.c..

27. Prescrizione

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 1, Sentenza n. 5378/2018 del 22/05/2018. Pres Oricchio Michele; Est Pastore Francesco, massima n. 54/2018

TRIBUTI LOCALI – Diritti Camerali – Prescrizione – Termine decennale – Ragioni

Poiché l'ammontare della prestazione tributaria è stabilito anno per anno, a seguito di una nuova ed autonoma valutazione, come disposto dall'art. 18 l. n. 580/93, la relativa obbligazione di pagamento non può considerarsi una prestazione periodica sottoposta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c. c. ma al termine ordinario decennale previsto dal codice civile all'art. 2946 c. c., in mancanza di uno specifico termine di prescrizione indicato dal legislatore.

Riferimenti normativi: Art. 18 l. n. 580/93 – Art. 2946 c. c..

IMU – ICI

28. Mancata impugnazione

CTR della Campania, Sez. 26, sentenza n. 5192/18 del 26/1/2018; Pres. Raffaele Marengi; est. Giuseppe Gambardella; massima n. 16/2018

TRIBUTI LOCALI – I.C.I. - rimborso – irretrattabilità del presupposto d'imposta

In tema di avviso di accertamento I.C.I., alla definitività conseguenziale alla mancata impugnazione, consegue l'irretrattabilità dell'imposta e, quindi, l'individuazione dei presupposti dell'imposizione.

Diversamente opinando verrebbe meno la stabilità delle posizioni giuridiche correlate al campo dei rapporti tributari, non potendosi consentire al contribuente, decaduto dalla facoltà di impugnare gli atti presupposti, di mettere in discussione il fondamento della pretesa tributaria.



29. Separazione dei coniugi ▲

Commissione Tributaria Regionale Campania, Sez. 5, Sentenza n.1688/2018, del 5/2/2018, Pres e Est. Ferdinando Cosma; massima n. 41/2018

I.C.I. Soggetti passivi - Immobile a due piani acquistato in comunione di beni - Separazione dei coniugi - Assegnazione di un piano a ciascun coniuge - Imposizione in ragione del 50% dell'imposta a ciascun comproprietario sull'intero - Legittimità.

Soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili è il proprietario ovvero il titolare di un diritto reale di godimento. Il provvedimento giudiziale, in sede di separazione, di assegnazione di un piano per ciascun coniuge della casa coniugale a due piani ,comprata in comunione dei beni, non fa venir meno il diritto reale di proprietà vantato da ciascun coniuge in ragione del 50%.

In conseguenza l'imposta è dovuta in ragione del 50% dell'intero da parte di ciascun coniuge.

30. Errore scusabile ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 9 Sentenza n. 5346/2018 del 13.11.2018 dep. 20.11.2018, Pres. Gallo, Est. Cosconati; massima n.83/2018

TRIBUTI LOCALI - IMU - Immobile - Mancato aggiornamento catastale - Versamento in favore dell'ente ove risulta censito il cespite - Effetti - Errore scusabile.

In tema di IMU, il regolare versamento dell'imposta in favore dell'ente comunale ove risultava erroneamente censito l'immobile a causa del mancato aggiornamento catastale, configura la fattispecie dell'"errore scusabile". Infatti, per le violazioni di norme tributarie, ai fini dell'affermazione della responsabilità del contribuente, occorre che l'azione o l'omissione causativa della violazione detta sia volontaria, ossia compiuta con coscienza e volontà, e colpevole, ossia compiuta con dolo o negligenza.

31. Agevolazioni abitazione principale ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 11 Sentenza n. 5338/2018 del 14.11.2018 dep. 21.11.2018, Pres. Cosconati, Est. Barretta; massima n. 84/2018

BENEFICI FISCALI - ACQUISTO "PRIMA CASA" - Residenza - Mancato trasferimento nel termine di 18 mesi - Effetti.

In tema di benefici fiscali per "acquisto prima casa", il mancato trasferimento nel termine di diciotto mesi della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile acquistato non comporta la decadenza dei benefici fiscali solo se l'evento sia dovuto a causa di forza maggiore, sopravvenuta rispetto alla stipula dell'atto di compravendita, (nell'occasione la CT ha ulteriormente affermato la irrilevanza giuridica del mancato accoglimento da parte dell'ente comunale della domanda di trasferimento della residenza formulata dal contribuente).



32. Motivazione ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 7 Sentenza n. 5362/2018 del 14.11.2018 dep. 23.11.2018, Pres. Panico, Est. Savastano; massima n. 85/2018
TRIBUTI LOCALI - IMU - Atti impostivi - Motivazione - Contenuto - Richiamo alle norme di l. applicate - Insufficienza.

In tema di IMU, il richiamo generico alle norme di l. applicate senza alcuna enunciazione delle ragioni e dei criteri a base della diversa e maggiore quantificazione dell'imposta si risolve in "motivazione meramente apparente", con susseguente annullamento del provvedimento impositivo, in quanto l'ente comunale è tenuto ad indicare nel corpo dell'avviso di accertamento i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

33. Fabbricati rurali ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 4, Sent. n. 6097/2018 del 07/12/2018, Pres. Michael Sciascia, Est. Pietro Napolitano; massima n. 86/2018
TRIBUTI LOCALI - decadenza – termini - individuazione.

I tributi locali sono rivendicabili entro cinque anni dall'anno in cui sono dovuti, con la conseguenza che l'Ente deve notificare l'avviso di accertamento dei tributi omessi entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo di imposta di riferimento come stabilito dall'art I co 161 della L. 296/06. Il termine di cui al citato art I co 161 l. 296/06 è un termine di decadenza per l'attività di accertamento al quale non produce effetti la natura ricettizia dell'atto impositivo, atteso che il concetto della decadenza va tenuto distinto da quello della prescrizione, dove per decadenza va inteso il termine entro il quale l'Amministrazione può esercitare l'azione di accertamento, mentre per prescrizione va inteso il termine entro il quale l'Amministrazione può rivendicare il pagamento di un tributo.

Riferimenti normativi: L. 296 del 2006, art. 1, comma 161.

34. Fabbricati rurali ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 32, Sentenza n. 8748/2018 del 25.07.2018, Pres. Giulio Gomez D'Ayala, Est. Giulio Gomez D'Ayala; massima n. 57/2018

TRIBUTI LOCALI – IMU – Aree fabbricabili - Calcolo del valore venale del bene – Determinazione in base al prezzo di vendita.

Nella determinazione del valore dei terreni fabbricabili, ai fini dell'imponibile IMU, non si può prescindere dal prezzo di vendita, sancito nel preliminare e nel contratto di compravendita, atteso che il prezzo fissato negli atti della compravendita immobiliare è utilizzabile quale parametro per la individuazione dei prezzi di mercato correnti per beni con analoghe caratteristiche e ubicati nella stessa zona (e, dunque, come tertium comparationis nella tassazione di altri atti).

Riferimenti normativi: Decreto. Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 5 com. 5.



IRAP

35. Termini per l'accertamento ▲

Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 6, Sentenza n. 6634/2018 del 18.06.2018, Pres. Luigi Iandolo, Est. Del Gaudio Marco; massima n. 48 /2018
ACCERTAMENTO – TERMINI - Raddoppio dei termini per l'accertamento – Irap – Regime.

L'inapplicabilità del raddoppio dei termini con riguardo agli accertamenti IRAP opera solo con riguardo alle ipotesi in cui l'accertamento riguardi unicamente detta imposta; viceversa, laddove l'accertamento sia relativo ad omessa dichiarazione anche a fini diversi, risulterebbe impossibile la fissazione di un termine distinto in funzione del tipo di imposta in corso di accertamento, riconoscendo per l'una e negando per l'altra la complessità derivante dall'obbligo di denuncia penale.

TARSU

36. Deroghe e riduzione tariffa ▲

Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 27, Sentenza n. 3162/2018 del 21.03.2018. Pres.: Luigi Iandolo, Est. Milena Doriano. massima n. 11/2018
TARSU – deroghe e riduzione tariffa – avvenuta denuncia di detenzione – Necessità.

La riduzione o la deroga della pretesa comunale è subordinata al corretto adempimento degli obblighi previsti dalla l. a carico del Contribuente di denuncia iniziale di detenzione dell'immobile e/o di variazione nella stessa.

37. Termine di prescrizione ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 11 Sentenza n. 5121/2018 del 18.05.2018, Presidente Giuseppe De Camillis, Est. Raffaele Barela massima n. 2/2018

TRIBUTI LOCALI – TARSU – Prestazione periodica – Prescrizione – Termini.

La TARSU, come la TOSAP ed i contributi di bonifica, è un tributo locale che si struttura come prestazione periodica, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n 4 c. c..



38. Attività di accertamento e riscossione ▲

Commissione Tributaria Regionale Sez. 1, Sentenza n. 7237 del 17.07.2018;
Pres: Arrigo Fava Del Piano; Est Giulio Maisano; massima n. 25/2018

IMPOSTE LOCALI – TARSU/TIA – Attività di accertamento e riscossione – da parte di raggruppamento temporaneo di impresa – Iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati – Necessità Limiti.

In materia di accertamento TARSU, il mancato inserimento nell’albo dei soggetti abilitati all’attività di liquidazione e di accertamento dei tributi, di cui all’art. 53 del D.Lgs. 446/97, del soggetto che ha emesso l’atto impositivo, non comporta nullità dell’atto, laddove si tratti di “Raggruppamenti Temporanei di Imprese a natura mista”, ossia costituiti sia da imprese che svolgono attività principali di gestione ordinaria e straordinaria dei tributi – regolarmente iscritte al suddetto albo – sia da imprese che svolgono attività secondarie. L’iscrizione ex art. 53 del D.Lgs. 446/97 è infatti obbligatoria solo per lo svolgimento delle attività principali.

Riferimenti normativi: artt. 52 e 53, D.Lgs. n. 446 del 1997.

Tassa di concessione governativa

39. Termine di prescrizione ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 9 Sentenza n. 5352/2018 del 13.11.2018 dep. 20.11.2018, Pres. Gallo, Est. Onorato; massima n. 87/2018

TELECOMUNICAZIONI - Servizio radiomobile pubblico terrestre - Terminali - Utilizzo - Tassa di concessione governativa - Prescrizione - Termine - Decennale - Sussiste.

La tassa di concessione governativa periodica per l'impiego di apparecchiature terminali per servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazione - disciplinata prima dal d.P.R.n. 156/1973 e poi dal d.l.vo n. 259/2003 - soggiace al termine di prescrizione decennale in mancanza di una norma ad hoc che stabilisca un diverso termine prescrizione.



IMPOSTE SUL REDDITO

IRES

40. Operazioni soggettivamente inesistenti ▲
Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 21 Sentenza n.8496/2018 del 21.9.2018 Pres. Fernando Bocchini, Est. Lorenzo Orilia, massima n. 4/2018 ACCERTAMENTO - IMPOSTE SUL REDDITO –Ires - operazioni soggettivamente inesistenti – Deducibilità dei costi – Sussistenza - Condizioni.

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in l. n. 44 del 2012), che opera, in ragione del comma 3 della stessa disposizione, quale jus superveniens con efficacia retroattiva "in bonam partem", sono deducibili i costi delle operazioni soggettivamente inesistenti (inserite, o meno, in una "frode carosello"), per il solo fatto che siano stati sostenuti, anche nell'ipotesi in cui l'acquirente sia consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, salvo che detti costi siano in contrasto con i principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo.

Riferimenti normativi: art. 14, comma 4 bis, della l. n. 537 del 1993.

IRPEF

41. Ritenuta d'acconto ▲
Commissione Tributaria Regionale Campania, Sez. 10, Sentenza n.2611/2018 del 26/2/2018, Pres. Guido Ghionni, Est. Claudio Basso; massima n.9/2018 Imposte sul reddito – IRPEF – Ritenuta d'acconto – Su somme dovute dalla P.A. quale risarcimento per occupazioni usurpative.

42. Ritenuta d'acconto ▲
Commissione Tributaria Regionale Campania, Sez. 10, Sentenza n.2185/2018 del 26/2/2018, Pres. Guido Ghionni, Est. Claudio Basso; massima n.42/2018 Imposte sul reddito – IRPEF – Ritenuta d'acconto – Su somme dovute dalla P.A. quale risarcimento per occupazioni usurpative.

In tema d'imposte sui redditi, è legittima la ritenuta del 20 per cento, a titolo di IRPEF, effettuata dall'Amministrazione sulle somme da essa versate quale risarcimento del danno derivante da occupazione usurpativa, potendo rientrare anch'essa nell'ambito di operatività dell'art. 11, commi 5, 6, e 7, della l. n. 413 del 1991, alla cui stregua sono assoggettabili a tassazione le plusvalenze



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

corrispondenti, tra l'altro, a somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni prive di titolo, perché carenti "ab origine" o dichiarate illegittime successivamente.

Riferimenti normativi: art. 11, commi 5,6 e 7, della L. n. 413 del 1991.

43. Agevolazioni ed esenzioni



Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 17, Sentenza n. 2122/2017 del 2/3/2018, Pres. Luigi Iandolo, Est. Giangrazio Proietto; massima n.32/2018

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI – Irpef – D.L. 4/7/2006 (L. 4.8.2006 n.248) – Incentivo esodo - Tassazione favorevole – Proroga esodo dopo scadenza termine – Proroga agevolazione – Non sussiste

Nessuna incidenza può avere, ai fini tributari, la proroga dell'Ente Datore di lavoro del piano di incentivo all'esodo per i dipendenti che abbiano maturato il diritto alla pensione negli anni successivi al 4 luglio 2006. Infatti questa data è stata fissata dall'art. 36 del D.L. 4 luglio 2006 convertito con L. 4 agosto 2006 n.248, che ha abrogato la previsione dell'applicazione di un'aliquota pari alla metà di quella ordinaria per l'indennità di fine rapporto prevista dall'art. 19 del d.P.R.917/86, quale termine ultimo per godere di detta agevolazione.

La proroga ad un precedente piano di incentivazione intervenuto prima del predetto limite temporale, deliberato per finalità aziendali non produce alcun effetto sul piano tributario, non trovando più applicazione la disciplina del predetto art. 19 comma 4 bis del TUIR.



MISURE CAUTELARI

44. Preavviso di fermo ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 7, Sentenza n. 1177/2018 del 6.2.2017, Pres. Alfredo Notari, Est. Alessandra Santulli; massima n. 39/2018

RISCOSSIONE –Preavviso di fermo – Avviso di intimazione ad adempiere – Necessità - Esclusione- Ragioni .

Il preavviso di fermo amministrativo su beni mobili registrati è atto funzionale a portare a conoscenza del debitore la pretesa dell'Amministrazione finanziaria, ma non è inserito come tale nella sequenza procedimentale dell'espropriazione forzata; pertanto, il concessionario non deve provvedere alla preventiva notifica dell'avviso contenente l'intimazione ad adempiere, previsto dall'art. 50 del d.P.R.n. 602 del 1973, disposizione, questa, applicabile solo nel circoscritto ambito dell'esecuzione forzata.



PROCESSO TRIBUTARIO

45.1. Disconoscimento documenti prodotti in copia ▲

45.2 Notifica a mezzo posta

45.3 Notifica della sentenza

Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 23, Sentenza n. 66/2018 del 08/01/2018 Pres. Marasca Gennaro, Est. Marasca Gennaro

45.1 Massima n. 19/2018 - PROCESSO TRIBUTARIO - DOCUMENTAZIONE - prodotta in copia - disconoscimento delle copie degli atti – genericità – Esclusione

La Parte, che vuole disconoscere uno o più documenti prodotti in copia nel processo tributario, deve chiaramente indicare le ragioni del disconoscimento perché, a differenza del caso di contestazione per mancata conformità di una scrittura privata, le copie prodotte innanzi alla commissione tributaria hanno la medesima efficacia probatoria dell'originale. Il disconoscimento delle copie fotostatiche di un documento non ha gli stessi effetti del disconoscimento di una scrittura privata prevista dagli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., cosicché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verifica, preclude l'utilizzazione della scrittura, la contestazione ai sensi dell'art. 2719 c. c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale della copia fotostatica anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.

Riferimenti normativi: artt. 2712 e 2719 c.c.; artt. 214 e 215 cod. proc. civ.

45.2. Massima n. 37/2018 Riscossione - Cartella di pagamento - notifica a mezzo posta - regime probatorio.

Nel caso di notifica a mezzo posta, l'esattore è tenuto a produrre soltanto la ricevuta di ritorno della raccomandata, nella quale è indicato il numero della cartella notificata, sottoscritta dal destinatario unitamente all'estratto di ruolo. In mancanza di contestazioni da parte del consegnatario è lecito presumere che la busta consegnata contenesse regolarmente la cartella di pagamento indicata nella ricevuta di ritorno della raccomandata e che la stessa fosse perfettamente leggibile.

Riferimenti Normativi: art. 26 del d.P.R.603 del 1972.



45.3 Notifica della sentenza

Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 17, Sentenza n. 683/2018 del 23/01/2018, Pres Della Morte Bartolomeo; Est. Della Morte Bartolomeo; massima n. 21/2018

PROCESSO TRIBUTARIO – APPELLO - ATTI - Notificazione della sentenza direttamente alla controparte - sufficienza per il decorso del termine breve – Esclusione.

La parte, pur avendo correttamente esibito nel corso del giudizio davanti alla CTR la copia della sentenza notificata alla controparte unitamente alla ricevuta postale e all'avviso di ricevimento medesimi, non ha potuto far valere il termine breve per la prescrizione in quanto avrebbe dovuto, correttamente, notificare al difensore della controparte e non direttamente a quest'ultima.

Riferimenti normativi: art. 170 c.p.c.; art. 285 c.p.c..

46. Notifica a mezzo posta ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 14, Sentenza n. 1385/2018 del 30/1/2018, Pres. Arturo Cortese Est. Buonauro Michele; massima n. 56/2018

PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICAZIONI – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo posta – ricezione da soggetto diverso dal destinatario – sufficienza - condizioni

In caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo posta, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Laddove il plico postale sia ricevuto da soggetto diverso dal destinatario, ma legato allo stesso da rapporti familiari o lavorativi (guardiano), non è richiesta la successiva spedizione della raccomandata al destinatario, essendo inapplicabile l'art. 60 del d.P.R.n. 600 del 1973, in presenza di una compita disciplina del procedimento contenuta nell'art. 26 del d.P.R.603 del 1973.

Riferimenti normativi. art. 32 e 39 d.m. 9 aprile 2001; art. 26 del d.P.R.603 del 1973.



47. Motivi di appello ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 7, Sentenza n. 1186/2018 del 6.2.2017, Pres. e Est. Alfredo Notari; massima n. 13/2018
PROCESSO TRIBUTARIO – APPELLO – Inammissibilità – Condizioni – Individuazione.

L'appello è inammissibile per difetto di specificità dei motivi esposti a sostegno del medesimo tutte le volte in cui l'appellante, come nella specie, si limita a ribadire puramente e semplicemente le deduzioni esposte davanti ai primi Giudici, senza addurre puntuali ragioni censorie avverso il loro decum.

Sussiste l'onere di censurare, a pena di inammissibilità del gravame, tutte le rationes decidendi della statuizione impugnata, sì che quelle che ne restano escluse si consolidano, passando in cosa giudicata e così precludendo la possibilità di esame delle altre, di guisa che quella statuizione ne risulta confermata, diventando inutile scrutinare se sia corretta altra ratio decidendi.

48. Istanza di reclamo e mediazione ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 17, Sentenza n. 2249/2018 del 9.3.2018, Pres. Luigi Iandolo, Est. Raffaele Sabato; massima n. 33/2018

PROCESSO TRIBUTARIO – Ricorso – Eccezione di inammissibilità per decorso termini – Istanza di mediazione – Sospensione dei termini – Tardività del deposito del ricorso – Non sussiste

Ai sensi del 3° comma dell'art. 17 bis del D. Lgs. 546/92, qualora il ricorrente abbia formulato istanza di reclamo e mediazione, il termine per la sua costituzione in giudizio decorre dalla scadenza del termine di novanta giorni dallo spirare del periodo entro cui deve svolgersi ed essere concluso il procedimento di reclamo-mediazione.

Illegittima è pertanto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, che non tenga debito conto della sospensione disposta dalla predetta norma.

Riferimenti normativi. art.17bis, comma 3 D.Lgs. 546/92.

49. Annullamento parziale ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 13 Sentenza n. 6685/2018 del 13.03.2018, Pres. De Camillis Giuseppe, Est. Lupoli Rocco; massima n. 28 /2018

ACCERTAMENTO – ATTI di ACCERTAMENTO - Annullamento parziale dell'Atto impositivo – Nuova iscrizione a ruolo – Necessità.

Se un atto impositivo (avviso di accertamento, avviso di liquidazione ecc.) viene annullato parzialmente dal giudice tributario, la precedente iscrizione a ruolo, effettuata in base all'atto impositivo stesso, perde legittimità e la relativa cartella deve intendersi nulla, atteso che la sentenza di annullamento parziale elimina



l'atto impositivo dalla sfera giuridica e vi si sostituisce quale titolo per operare la riscossione, rendendo necessaria una nuova iscrizione a ruolo, che abbia come titolo esecutivo la sentenza tributaria di annullamento parziale.

(nell'occasione la CTR ha affermato che quando l'atto impositivo è parzialmente annullato dal Giudice Tributario non è possibile "correggere" l'importo iscritto a ruolo in virtù dell'atto medesimo con provvedimento di sgravio che "adatti" le somme a quelle rideterminate dalla sentenza).

50. Ricorso per revocazione



Commissione Tributaria Regionale di Napoli, Sez. 16, Sentenza n. 4392/2018 del 09/05/2018; Pres. Menditto Pasquale, Est. Galasso Giovanni, massima n. 18/2018
RICORSO PER REVOCAZIONE – prova del deposito di documenti agli atti di causa

In caso di ricorso per revocazione avverso la sentenza che ha dichiarato l'appello inammissibile per omessa produzione dell'avviso di ricevimento dell'atto di appello notificato alla Controparte ed in assenza di costituzione in giudizio di quest'ultima, il contribuente deve provare il deposito del predetto documento secondo quanto stabilito negli artt. 74 e 87 disp. att. cpc, dimostrando che tale documento risultava già agli atti di causa in sede di appello, a nulla valendo l'esibizione dell'avviso di ricevimento in sede di revocazione.

E', pertanto, inammissibile nel giudizio di revocazione la questione di possibilità di acquisizione d'ufficio del documento ai sensi dell'art. 7, co. 1, D.Lgs 546/92 in quanto per l'accoglimento della revocazione è necessario che la decisione sia viziata da errore di fatto, sicché questioni giuridiche restano irrilevanti (al più possono farsi valere con ricorso per Cassazione).

Riferimenti normativi: artt. 74 e 87 disp. att. Cpc Art. 7, co. 1, D.Lgs. 546/92.

51. Onere di produzione dell'atto impugnato



Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 11 Sentenza n. 5121/2018 del 18.05.2018, Pres. Giuseppe De Camillis; Est. Raffaele Barela massima n. 1/2018

PROCESSO TRIBUTARIO – APPELLO – Allegazioni – Sentenza impugnata – Necessità - Esclusione.

Nel processo tributario l'omessa allegazione all'atto di appello della sentenza impugnata non determina l'inammissibilità del gravame atteso che tale adempimento non è espressamente imposto da alcuna norma e che l'art. 53 del d.lgs. 546 del 1992, nel prevedere che il fascicolo trasmesso dalla commissione di primo grado a quella di appello debba includere copia della sentenza anzidetta, costituisce sicuro elemento utile al fine di esonerare dal medesimo onere l'appellante.



52. Onere della prova ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 25, Sentenza n. 6009/2018 del 18/6/2018, Pres. Giovanni Iaccarino, Est. Sabino Antonio; massima n. 30/2018

PROCESSO TRIBUTARIO - ONERE DELLA PROVA – Ripartizione – Individuazione.

Nel processo tributario sussiste un onere di allegazione dei fatti che incombe sulle parti ed in particolare spetta all'Amministrazione Finanziaria, attore in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo della pretesa tributaria, ovvero allegare i fatti costitutivi della pretesa vantata restando, solo successivamente, a carico del contribuente l'onere di provare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa tributaria. Ciò in quanto ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. 546/1992 i poteri istruttori del giudice si esplicano nei limiti dei fatti dedotti dalle parti.

Riferimenti normativi: art. 7 - d.lgs. 546/92.

53. Rapporto tra processo penale e processo tributario ▲

Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 6, Sentenza n. 6634/2018 del 18.06.2018, Pres. Luigi Iandolo, Est. Del Gaudio Marco; massima n. 45/2018

RAPPORTO TRA PROCESSO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO – sentenza penale di assoluzione – Effetti nel processo tributario

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con formula piena, non spiega automaticamente efficacia di giudicato nel processo tributario; e ciò anche nei casi in cui i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento. Per il giudice tributario essa costituisce un mero elemento di prova, liberamente valutabile in rapporto alle ulteriori risultanze istruttorie, anche di natura presuntiva.

54. Giudicato esterno ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 7, Sentenza n. 7771/2018 del 14/9/2018, Pres. Francesco Soviero, Est. Alessandra Santulli; massima n. 31/2018

PROCESSO TRIBUTARIO - GIUDICATO ESTERNO– Ambito di operatività – Fattispecie:costi deducibili

Il giudicato esterno costituito da altra pronuncia per una diversa annualità tra le stesse parti sulla stessa questione non opera in merito alla inerenza dei costi in quanto elementi che per loro natura non sono immutabili in relazione alla sussistenza del presupposto impositivo, atteso che un costo può avere caratteristiche che lo rendono inerente con riferimento ad una annualità . Peraltro l'autonomia dei periodi d'imposta trova espresso riconoscimento in materia di imposte sui redditi all'art. 7, c. 1, d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917.



Riferimenti normativi: art. 7- d.P.R.917/1986

55. Motivi di appello ▲

Commissione Tributaria Regionale Napoli, sentenza n. 9823 del 14/11/2018, Presidente e Relatore dott. Mario Verrusio; massima n. 64/2018

Processo tributario - Appello – Condizioni di ammissibilità – Motivi specifici di impugnazione – Necessità - Fattispecie.

L'impugnazione in secondo grado, nel caso di accertamento concernente specifici recuperi, ed a fronte di una decisione di primo grado che ha statuito in ordine a ciascuno di essi, deve contenere l'indicazione della posta in contestazione con la espressa e concreta critica al decisum, oltre a proporre la soluzione alternativa a quella assunta dalla sentenza impugnata.

56. Costituzione in giudizio dell'Agenzia delle Entrate Riscossione ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, Sez. 4, Ordinanza n. 206/2018 del 16.04.2018, Pres. Abbandandolo Rocco, Est. Abbandandolo Rocco

PROCESSO TRIBUTARIO – PARTI DEL PROCESSO – Agenzia delle entrate-riscossione – Modalità di costituzione – Individuazione – Violazione – Conseguenze – sanabilità – Ammissibilità.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione si costituisce necessariamente in giudizio innanzi alle Commissioni Tributarie a mezzo di propri dipendenti o funzionari o a mezzo di dipendenti di struttura sovraordinata, mentre non può avvalersi di avvocati del libero foro innanzi a giudici ordinari di merito. La procura conferita a soggetto estraneo alla propria Organizzazione deve ritenersi nulla, perché in contrasto con norme imperative di l.. Tale nullità è sanabile ai sensi del II comma, art. 182 c.p.c..

Riferimenti normativi. art. 11, comma 2, Decreto Legislativo 546/1992.

57. Impugnabilità dell'estratto ruolo ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 6 Sentenza n. 4072/2018 del 24.09.2018, Pres. Luigi Barretta, Est. Maria Grazia Savastano; massima n. 88/2018.

RISCOSSIONE – ESTRATTO DI RUOLO – Impugnabilità – Inammissibilità - Ragioni

E' inammissibile il ricorso proposto avverso l'estratto di ruolo. Quest'ultimo infatti rappresenta un mero elaborato informatico formato dal concessionario della riscossione e non contiene nessuna pretesa impositiva diretta o indiretta.

L'inidoneità dell'estratto di ruolo a contenere qualsivoglia pretesa impositiva comporta indiscutibilmente la non impugnabilità dello stesso in quanto tale.

Riferimenti Normativi. artt. 19 e 21 del d.Lgs. 546/1992.



58. Eccezione di prescrizione ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 10 Sentenza n. 4842/2018 del 29.10.2018, Pres. Nicola Graziano, Est. Nicola Graziano; massima n. 89/2018
RISCOSSIONE – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – Eccezione di prescrizione – per difetto di notifica della cartella - Ammissibilità – Prescrizione – Dichiarabilità.

Nel giudizio proposto avverso un'intimazione di pagamento, riferita ad una cartella di pagamento che ne costituiva il presupposto, in cui il contribuente abbia lamentato il difetto di notifica della cartella di pagamento e la prescrizione della pretesa azionata, la regolare notifica della cartella presupposta non impedisce al giudice di esaminare l'eccezione di prescrizione e di annullare l'intimazione di pagamento e la cartella per sopravvenuta prescrizione della pretesa tributaria azionata.

Riferimenti Normativi. art. 19 del D.Lgs. 546/1992.

59. Notifica tramite posta elettronica certificata ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 8, Sent. n. 6098/2018 del 30/10/2018, Pres. Est. Vincenzo Di Caprio; massima n. 90/2018
PROCESSO TRIBUTARIO – Notificazione – A mezzo posta elettronica certificata – Modalità e contenuti.

La notifica a mezzo PEC è valida solo se effettuata con messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con l'estensione ".p7m."; solo così è garantita l'integrità e la immodificabilità del documento informatico, ma anche la firma digitale e l'identificazione del suo autore.

L'art. 10 del d.m. 4\8\2015 MEF prevede che gli atti processuali debbono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale ed il file assume il nome "nome file libero" PDF .p7m"; inoltre i documenti informatici devono essere sottoscritti con firma elettronica qualificata o firma digitale.

Riferimenti normativi. Decreto del 04/08/2015 - Min. Economia e Finanze.

Riferimenti giurisprudenziali. Cass. n. 20672 del 31.8.2017; contra Cass., sent. n. 30927 del 29/11/2018, rv. 651536.



60. Notifica tramite posta privata ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 2 Sentenza n. 5380/2018 del 5.11.2018 dep. 23.11.2018, Pres. Matera, Est. Barretta; massima n. 91/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Notificazioni in genere - Tramite posta privata - Conseguenze - Ricorso - Inammissibilità.

Nel processo tributario è inammissibile il ricorso del contribuente notificato a mezzo della posta privata perché, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione, il ricorso alla "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al servizio postale offerto da Poste Italiane.

61. Legittimazione processuale del concessionario della riscossione ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 10 Sentenza n. 5404/2018 del 12.11.2018, Pres. Graziano, Est. Quaranta; massima n. 92/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Cartella esattoriale - Impugnazione - Eccezione di prescrizione - Concessionario della riscossione - Legittimazione processuale - Sussiste - Ente impositore - Litisconsorzio necessario - Non ricorre.

Nel processo tributario, qualora il contribuente impugni una cartella esattoriale lamentando la prescrizione del tributo e/o del diritto ad esigerlo, sussiste la piena "legittimatio ad causam" del concessionario della riscossione, in quanto soggetto responsabile del tempo trascorso sino alla notifica della cartella. Inoltre non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario, incombe sul concessionario l'onere di procedere a chiamare in causa l'ente impositore dal quale pretendere di essere manlevato degli effetti negativi del giudizio.

62. Spese di lite ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 7 Sentenza n. 5386/2018 del 21.11.2018 dep. 23.11.2018, Pres. Della Volpe, Est. Savastano; massima n. 93/2018
PROCESSO TRIBUTARIO - Spese di lite - Condanna - Atto di sgravio in corso di causa - Adozione oltre il termine di 90 giorni dalla notifica del ricorso - Conseguenze.

Nel processo tributario, se lo sgravio da parte dell'ente impositore interviene successivamente al termine di 90 giorni dalla data di notifica dell'impugnazione, le spese di lite vanno poste a carico dell'ente medesimo.



63. Notifica del ricorso al Consorzio di bonifica ▲
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sez. 8, Sent. n. 6201/2018 del 18/12/2018, Pres. Vincenzo Di Caprio, Est. Maria Grazia Savastano; massima n.94/2018

PROCESSO TRIBURATIO – RICORSO – NOTIFICA - a consorzio di bonifica - , consegna diretta – ammissibilità - esclusione.

E' inammissibile il ricorso notificato ad un Consorzio di bonifica con consegna diretta, secondo modalità dell'art. 16, comma 3 del D.Lgs. n. 546 del 1992 che consente tale modalità di notifica solo per l'Ufficio del Ministero delle Finanze e l'ente locale. Il Consorzio di Bonifica invece ha natura di ente pubblico economico sicché esula dalla categoria degli enti locali. Per i consorzi dunque deve ritenersi applicabile solo la norma procedura di notifica disciplinata dagli artt. 137 e ss. c.p.c., così come stabilisce l'art. 16, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni. Quest'ultima disposizione richiama l'art. 60, comma 1, lett. a), d.P.R.n. 600 del 1973.

Riferimenti normativi. Art. 16, co. 3, d.P.R.22 dicembre 1986, n. 917; art. 137 e ss. c.p.c.; art. 16, co. 2, d.lgs. 546 del 1992; art. 60 d.P.R.n. 600 del 1973.

64. Notifica a mezzo corriere privato ▲
Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 35, Sentenza n. 7165/2018 del 5.7.2018, Pres. Carlo Buonauro, Est. Carlo Buonauro; massima n. 60/2018

PROCESSO TRIBUTARIO - NOTIFICAZIONI – Ricorso - Notifica a mezzo corriere privato – inesistenza – costituzione della parte intimata – Sanatoria – Esclusione.

La notifica del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un corriere privato, e nel periodo in cui l'articolo del 4 D.Lgs. n. 261 del 1999 riservava in via esclusiva al fornitore del servizio universale gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, deve ritenersi inesistente.

Nel caso di inesistenza giuridica della notificazione, la costituzione della parte nei cui confronti era diretta non vale a sanare il vizio genetico relativo all'instaurazione del rapporto processuale.

La notifica del ricorso effettuata mediante un corriere privato non può essere utilmente convertita nella consegna a mano di cui al combinato disposto degli artt. 16, comma 3, ultimo alinea e 20 comma 1 del D. Lgs. 546/92.

Riferimenti normativi. art. 4 d.Lgs. n. 261 del 1999.



65. Impugnabilità del diniego di autotutela ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli Sez. 9 Sentenza n. 15682/2018 del 18.10.2018 dep. il 30.11.2018, Pres. Giuliana D'Auria, Est. Natalia Ceccarelli, massima n. 59/2018.

PROCESSO TRIBUTARIO - ATTI IMPUGNABILI – Istanza di autotutela - diniego tacito di sgravio - ambito del sindacato giurisdizionale.

E' impugnabile di fronte alle Commissioni tributarie il diniego di autotutela in quanto l'attribuzione al giudice tributario di tutte le controversie in materia di tributi comporta che, anche quelle relative agli atti di esercizio dell'autotutela tributaria, incidendo sul rapporto obbligatorio tributario, sono devolute al giudice indipendentemente dall'atto impugnato e dalla natura discrezionale dell'esercizio dell'autotutela tributaria.

(nell'occasione la CTR ha affermato che nel giudizio instaurato contro il rifiuto di esercizio di autotutela può esercitarsi un sindacato solo sulla legittimità del rifiuto e non sulla fondatezza della pretesa tributaria).



RISCOSSIONE

66. Notifica a mezzo posta ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 7, Sentenza n. 1177/2018 del 6.2.2017, Pres. Alfredo Notari, Est. Alessandra Santulli; massima n. 14/2018

RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica a mezzo posta - disciplina Individuazione

In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo, eseguita direttamente dall'agente della riscossione, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla l. 20 novembre 1982, n. 890 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica essendo sufficiente l'avviso di ricevimento confezionato dall'agente postale e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c. c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.

Riferimenti normativi: art. 26 del d.P.R.n. 602 del 1973; articolo 7 L. 20 novembre 1982 n. 890.

67. Termini di prescrizione ▲

Commissione Tributaria Regionale Napoli, Sez. 17, sentenza n. 2252/2018 del 23/2/2018, Pres. Luigi Iandolo, Est. Raffaele Sabato; massima n. 49/ 2018

RUOLO E RISCOSSIONE COATTIVA – PRESCRIZIONE – TERMINI – Termine decennale – Esclusione – ragioni.

Il termine di prescrizione applicabile dopo la notifica della cartella esattoriale resta quello originariamente previsto per il credito sotteso alla cartella, senza che la notifica possa determinare l'applicazione del termine ordinario decennale, non determinandosi alcun effetto novativo delle obbligazioni originariamente esistenti per effetto del ruolo e dell'emissione della cartella. L'art. 20, comma 6, del d. lgs. n.112 del 1999 che, nel trattare della possibilità di riaffidare in riscossione crediti, successivamente al discarico, menziona come condizione quella che non sia decorso il termine di prescrizione "decennale, trova spiegazione nel fatto che la disciplina si muove in ambito "principalmente" tributario, nel quale il termine decennale (comunque sostanziale) è quello operante "di regola" ma non in ogni caso e non nel caso di specie.

Riferimenti normativi: art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999; art, 2953 c. c..



68. Notifica tramite poste private ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 13, Sentenza n. 6683/2018 del 13/3/2018, Pres. De Camillis Giuseppe, Est. Lupoli Rocco; massima n 29/2018

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO– Notificazione – A mezzo operatore postale privato – Notifica ex art. 140 c.p.c. – Validità - Esclusione- Ragioni.

Le notifiche effettuate dalle poste private ai sensi dell'art. 140 c.p.c. non sono assimilabili a quelle effettuate da Poste italiane s.p.a. e, quindi, sono da considerarsi "inesistenti" e, come tali, non sanabili così come prevede l'art. 156 c.p.c..

Le modifiche effettuate dal cd. Decreto concorrenza (L. 124/2017) che sostanzialmente parifica, in ambito delle notificazioni, gli operatori delle poste private con quelli delle poste italiane sarà valida solo dopo il rilascio delle nuove licenze individuali ad opera dell'AGCOM e, pertanto, in mancanza non vale a evitare l'inesistenza della notifica effettuata a mezzo di poste private.

Riferimenti Normativi. artt. 140 e 156 c.p.c.; L. 124/2017.

69. Termini di prescrizione ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 13, Sentenza n. 6689/2018 del 13.3.2018, dep. 11/7/2018, Pres. Giuseppe De Camillis, Est. dott. Rocco Lupoli;massima n. 33/2018

RISCOSSIONE –CARTELLE DI PAGAMENTO – Prescrizione – Termini-Individuazione.

Il credito tributario, una volta iscritto nei ruoli esattoriali, acquista l'efficacia di titolo esecutivo e, quindi, segue la relativa disciplina anche in tema di prescrizione, discendendone che il termine di prescrizione, relativo ai crediti ormai cristallizzati nel ruolo notificato, è decennale non potendosi applicare ai crediti tributari il termine di prescrizione breve, ex art. 2948 n.4 cod.civ.

70. Notifica della cartella esattoriale ▲

Commissione Tributaria Regionale Campania Sez. 13 Sentenza n. 6691/18 del 11.07.2018 Pres. De Camillis Giuseppe, Est Lupoli Rocco, massima n. 3/2018

RISCOSSIONE. CARTELLA DI PAGAMENTO. NOTIFICAZIONE - Nella forma della irripetibilità assoluta – Condizioni – Violazione - Insussistenza della notifica.

La notifica della cartella di pagamento, allorquando l'Ufficio impositore sia a conoscenza dell'abitazione, ufficio o azienda del contribuente, deve avvenire nella forma della irripetibilità relativa e non assoluta, secondo il disposto dell'art. 140 c.p.c. in base al quale il messo notificatore provvede ad affiggere l'avviso di deposito presso la porta dell'abitazione, inviare la raccomandata a/r ed affiggere



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

l'atto presso la casa comunale. La notifica si intende perfezionata trascorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata in applicazione analogica dell'art. 8 della l. n. 890/82, regolante la notifica per posta.

Riferimenti normativi: art. 8 della l. n. 890/82.

71. Scissione societaria ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 17 Sentenza n. 9100/2018 del 19.10.2018 dep. il 23.10.2018, Pres. Luigi Iandolo, Est. Raffaele Sabato, massima 38/2018.

RISCOSSIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO – SOCIETA' – Scissione societaria - obblighi tributari anteriori alla scissione - responsabilità solidale delle beneficiarie.

In caso di scissione, anche parziale, societaria per i debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori all'operazione rispondono solidalmente e illimitatamente tutte le società partecipanti alla scissione.

Rispetto agli atti impositivi notificati alla società scissa prima della scissione non è necessario reiterare la notifica degli stessi alla società beneficiaria ai fini dell'avanzamento del procedimento di accertamento e di riscossione.

Riferimenti Normativi: art. 173 del d.P.R.n. 917 del 1986.

72. Notifica a mezzo pec ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Benevento, Sez. 1, sentenza n. 336/1/18 del 14 marzo 2018, Pres. Paolo Piccialli, Est. Patrizia Grasso, massima n. 62/2018

RISCOSSIONE – NOTIFICAZIONE – Notifica a mezzo pec – Momento di realizzazione – Individuazione – ragioni.

La notifica a mezzo pec si perfeziona nel momento in cui il messaggio incluso nella busta di trasporto viene consegnato all'indirizzo del destinatario e costituisce prova per il mittente che il suo messaggio di posta elettronica certificata è pervenuto all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario. (nell'occasione la CTP ha ulteriormente precisato che il vizio della notifica deve incidere sulla conoscenza o conoscibilità dell'atto e non può interpretarsi nel senso che una qualsiasi invalidità di quest'ultimo possa pregiudicare la regolarità dell'altra)

Riferimenti normativi: art. 156, comma 2, c.p.c.; art. 160 c.p.c.; art. 26, comma 2, d.P.R.602/73, art.60, ultimo comma, d.P.R.600/73.



73. Notifica a mezzo pec ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 29, Sentenza n. 1385/2018 del 12.02.2018, Pres. Luigi Barretta; Est. Laura Triassi; massima n. 40/2018

RISCOSSIONE – NOTIFICAZIONE – Notifica a mezzo pec – Legittimità - Sussistenza.

La notificazione telematica della cartella o intimazione è consentita a norma dell'art. 26 co. 2, d.P.R.n. 602/73, e tale forma di notifica è divenuta obbligatoria in ragione delle modifiche apportate dall'art. 14 co. 1 del D. L.gs 24.9.2015 n. 159

Pertanto va disattesa la eccezione di inidoneità della notificazione a mezzo pec, atteso peraltro il consolidato principio che qualsiasi ipotesi di vizio della notificazione è sanato allorché risulti dimostrato il raggiungimento dello scopo costituito dalla conoscenza del destinatario del contenuto dell'atto.

Riferimenti normativi. c.p.c. art. 156 com. 3; D.P.R.29/09/1973 num 602 art. 26 com. 2.

74. Estinzione della società Equitalia ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 32, Sentenza n. 8749/2018 del 25.07.2018, Pres. Giulio Gomez D'Ayala, Est. Giulio Gomez D'Ayala; massima n. 58/2018

RISCOSSIONE – Attività – Atti adottati da Equitalia s.p.a. prima della propria estinzione - Notificati successivamente dalla nuova società – Validità – Sussistenza – Ragioni.

L'art. 1 del D.L. n. 193/2016 (convertito in L. n. 255/2016), che ha estinto la società Equitalia contestualmente istituendo l'Ente pubblico economico, denominato "Agenzia delle Entrate -Riscossione", quale successore a titolo universale della società estinta, ha realizzato una vicenda semplicemente evolutivo-modificativa dell'originario soggetto giuridico in un nuovo assetto organizzativo e con nuova personalità giuridica, atteso che la sostituzione della società Equitalia con l'ente pubblico economico "Agenzia delle entrate riscossione" ha comportato che quest'ultimo abbia preso il posto di quello estinto per continuarne l'attività.

Pertanto persistono la validità e l'efficacia di tutti gli atti che Equitalia s.p.a. aveva in precedenza legittimamente adottato, nella titolarità dei quali si è ex lege surrogato il nuovo ente.

(Fattispecie nella quale la CTP ha affermato che l'atto perfezionato dalla società Equitalia prima della sua estinzione, sebbene notificato successivamente, conserva la propria efficacia e produce i propri effetti in capo all'Agenzia delle Entrate - riscossione, conformemente alla regola generale per cui l'estinzione della società che aveva emanato l'atto, di cui il successore a titolo universale intenda avvalersi, non è causa di caducazione dell'atto stesso).

Riferimenti normativi. d.L. 22/10/2016, num. 193 art. 1.



TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI

IVA

75. Inversione contabile ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 20, Sentenza n. 7173 del 05/07/18; Pres. Domenico Parisi; Est. Angelina Perrino; massima n. 24/2018

IVA – Detrazione – Operazione erroneamente assoggettata ad IVA anziché al regime d’inversione contabile – Esclusione della detrazione nel caso in cui il venditore abbia versato l’imposta all’Erario.

In applicazione della sentenza del 26/04/17, causa C-564/15, Tibor Farkas, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "le disposizioni della dir.2006/112, come modificata dalla dir. 2010/45, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l'acquirente di un bene venga privato del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto, benché l'operazione rilevante fosse soggetta al meccanismo dell'inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all'Erario", con la precisazione che qualora il rimborso, da parte del venditore all'acquirente, dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del venditore, l'acquirente è legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'autorità tributaria.

Riferimenti normativi. Dir. 2006/112; artt. 17, 19, 23 e 25 d.P.R.. n. 633/72.

76. Operazioni inesistenti ▲

Commissione Tributaria Regionale Napoli, sentenza n. 10094 del 16/11/2018, Presidente e Relatore dott. Alfredo Montagna, massima n. 69/2018.

IVA- Operazioni inesistenti – Onere della prova – Ripartizione - Individuazione. Fattispecie.

In tema di operazioni inesistenti, una volta assolto l’onere della prova, anche su base presuntiva, da parte dell’Amministrazione finanziaria, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’Iva e della deduzione del costo, dimostrare la effettiva esistenza dell’operazione contestata. A tal fine non è sufficiente la esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento, perché ciò di regola è preordinato allo scopo di far apparire reale una operazione fittizia.

(Fattispecie nella quale il contribuente era unico cliente della società cd.cartiera).



77. Credito IVA ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Avellino, Sez. 4, Sentenza n. 376/2018 del 6.2.2017, Pres. Michele Rescigno, Est. Maria Bottoni; massima n. 61/2018 IVA – CREDITO – COMPENSAZIONE – TERMINI – Violazione – Conseguenze – Individuazione.

L'art. 10 D.L. 78/2009 afferma che il credito IVA può essere compensato soltanto dopo il sedicesimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione annuale Iva (IVA annuale) o alla presentazione dell'istanza di compensazione (IVA trimestrale); l'utilizzo anticipato di detto credito costituisce violazione formale ed è punibile con l'irrogazione degli interessi moratori

Riferimenti normativi. d.L. 78/2009 art. 10 Art. 2409 – bis c.c. d.lgs. 471/1997 art. 13.

78. Inversione contabile ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 20, Sentenza n. 7173 del 05/07/18; Pres. Domenico Parisi Est. Angelina Perrino; massima n. 22/2018 IVA – Detrazione – Operazione erroneamente assoggettata ad IVA anziché al regime d'inversione contabile – Esclusione della detrazione nel caso in cui il venditore abbia versato l'imposta all'Erario.

In applicazione della sentenza del 26/04/17, causa C-564/15, Tibor Farkas, della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, "le disposizioni della dir. 2006/112, come modificata dalla dir. 2010/45, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l'acquirente di un bene venga privato del diritto a detrazione dell'imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto, benché l'operazione rilevante fosse soggetta al meccanismo dell'inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all'Erario", con la precisazione che qualora il rimborso, da parte del venditore all'acquirente, dell'imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente difficile, segnatamente in caso d'insolvenza del venditore, l'acquirente è legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'autorità tributaria.

Riferimenti normativi. Dir. 2006/112; artt. 17, 19, 23 e 25 d.P.R. n. 633/72.



79. **Obbligogeneralizzato di contarddittorio endoprocedimentale** ▲
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 2 Sentenza n. 5375/2018 del 5.11.2018 dep. 23.11.2018, Pres. Matera, Est. Barretta; massima n. 95/2018

IVA - Contraddittorio endo processuale - Obbligo generalizzato - Sussistenza - Omissione - Conseguenze.

Nell'ordinamento nazionale, a differenza del diritto dell'Unione Europea, non è previsto un obbligo generalizzato del "contraddittorio" in caso di tributi "non armonizzati" ogni qual volta l'agenzia delle entrate adotti un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente, mentre in tema di IVA, tributo "armonizzato", l'obbligo di contraddittorio endo-procedimentale è generalizzato sì che la sua mancata instaurazione comporta l'invalidità dell'atto a condizione che il contribuente, in sede giudiziale, assolva all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere in caso di attivazione del contraddittorio.

80. **Cessioni di autovetture in favore di disabili** ▲
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 5 Sent.n.5692/2018 del 13.11.2018 dep. 04.12.2018 – Pres. Antimo di Resta, Est. Signore; massima n.96/2018

IVA – cessioni a disabili – omesso adattamento meccanico – aliquota ridotta 4% - non compete.

Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta del 4% per cessioni di autovetture in favore di disabili, l'agevolazione fiscale è concessa a condizione che l'autovettura sia adattata in funzione delle limitazioni di cui il portatore di handicap risulta affetto. Presupposto dell'agevolazione è, difatti, l'avvenuto adattamento meccanico previsto dal n.31, II parte della tab.A del d.P.R.n.633/72. Ne consegue che, in assenza di adattamento del veicolo, si applica l'aliquota ordinaria prevista per le cessioni di autovetture.

Riferimenti normativi: d.P.R.26.10.72 n.633, Tab. A, Parte II, n.31, Circ. Agenzia Entrate del 11.5.2001 n.46.

81. **Omessa o tardiva dichiarazione credito IVA** ▲
Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 5 Sent.n.5689/2018 del 13.11.2018 dep. 04.12.2018 – Pres. Antimo di Resta, Est. Signore, massima n. 97/2018

IVA – omessa dichiarazione a credito – riporto in successiva dichiarazione – compete – condizioni

L'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione con Iva a credito non comporta la decadenza del diritto di far valere tale credito nella dichiarazione annuale del successivo periodo di imposta, in ossequio al principio di neutralità dell'imposizione armonizzata sul valore aggiunto.



In tale ipotesi, nel giudizio di impugnazione della cartella di pagamento emessa a seguito del controllo formale automatizzato, il contribuente è onerato della esibizione in giudizio delle relative fatture di acquisto e della loro annotazione nei Registri IVA, competendo al giudice tributario il riconoscimento dell'eccedenza di imposta, ove siano stati rispettati dal contribuente i requisiti sostanziali per la detrazione.

Riferimenti normativi d.P.R.26.10.72 n.633, artt. 19 e 30.

IMPOSTA DI REGISTRO

82. Contratto preliminare ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 26 Sentenza n. 132/2018 del 9.1.2018 , Pres. Bartolomeo Della Morte, Est. Fulvio Troncone, massima n. 27/2018

IMPOSTA DI REGISTRO – Sentenza di esecuzione del contratto preliminare – Subordinata al pagamento del corrispettivo – Soggezione all'imposta.

Il trasferimento dell'immobile al promissario acquirente, subordinato al pagamento del corrispettivo pattuito, disposto dalla sentenza di esecuzione del contratto preliminare di compravendita di immobile, è soggetto all'imposta proporzionale di registro in virtù di quanto disposto dall'art. 27, comma 3, del d.P.R.131/86, atteso che le ragioni ad effettuare il pagamento del corrispettivo, subordinando allo stesso il trasferimento dell'immobile, sarebbero già state valutate prima di iniziare l'azione giudiziaria con la conseguenza che tale condizione deve essere valutata come meramente potestativa ovvero come condizione rimessa alla "mera volontà dell'obbligato".

Riferimenti normativi art. 27, comma 3, D.P.R.131/86.

83. Determinazione della base imponibile ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania, Sez. 21, Sentenza n. 4302/2018 del 20.04.2018, Pres. Fernando Bocchini, Est. Fernando Bocchini; massima n. 23/2018

IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI – attività di accertamento – determinazione della base imponibile – requisiti – Individuazione.

In tema di imposte di registro, ipotecarie e catastali, ai fini della determinazione della base imponibile connessa alla vendita di un immobile in cui si riscontra la divergenza tra il valore dichiarato dalla parte e il valore rettificato con apposito avviso di liquidazione da parte dell'Agenzia delle entrate, è valido l'operato dell'Amministrazione finanziaria qualora la rettifica, in piena aderenza all'art. 51, comma 3 del d.P.R.131/86, oltre a fondarsi sul parametro comparativo e su quello del reddito, consideri anche altri "elementi di valutazione" – quali la destinazione del bene, la collocazione, la tipologia, lo stato di conservazione, la superficie e



l'epoca di costruzione dell'immobile – purché gli stessi non siano individuati in modo generico ma che facciano specificamente riferimento al bene, al fine di consentire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa.

Riferimenti normativi: art. 51, comma 3, del d.P.R.n. 131 del 1986; art. 7 della L. n. 212 del 2000; art. 3 della L. n. 241 del 1990.

84. Decreto di omologa del concordato fallimentare ▲

Commissione Tributaria Regionale della Campania Sez. 17 Sentenza n. 9097/2018 del 19.10.2018, Pres. Luigi Iandolo, Est. Raffaele Sabato, massima 37/2018.

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA REGISTRO – Presupposto - Sentenze ed altri atti giudiziari - Decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore.

In tema d'imposta di registro, il decreto di omologa del concordato fallimentare con intervento di terzo assuntore deve essere tassato in misura proporzionale ai sensi della lett. a) dell'art. 8 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R.n. 131 del 1986, in ragione degli effetti immediatamente traslativi del provvedimento, con il quale il terzo assuntore acquista i beni fallimentari, senza che assuma conseguentemente rilevanza il generico e nominalistico riferimento agli "atti di omologazione" contenuto nella lett. g) del detto articolo, atteso che l'imposta di registro è declinata in funzione della causa reale del negozio e della effettiva regolamentazione degli interessi realmente perseguita dai contraenti

La mera rettifica operata in corso di giudizio dall'Ufficio quanto all'erroneo riferimento alla lettera della tariffa applicata non ha effetti novativi sui presupposti e le motivazioni dell'atto impositivo.

Riferimenti Normativi: art. 20 del d.P.R.n. 131 del 1986; art. 8 lett. a) della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R.n. 131 del 1986.

85. Abuso del diritto ▲

Commissione Tributaria Provinciale di Caserta Sez. 10 Sentenza n. 4657/2018 dell'08.10.2018, Pres. Nicola Graziano, Est. Giuseppe Provitera; massima n.98/2018 IMPOSTA DI REGISTRO –RIQUALIFICAZIONE GIURIDICA DELL'ATTO – Abuso del diritto – Finalità antielusiva – Esclusione

In tema di imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R.n. 131 del 1986- nella formulazione anteriore alle modificazioni apportate dall'art. I, comma 87, lett. a), della l. n. 205 del 2017 - ha una valenza interpretativa, consentendo di attribuire rilevanza alla causa concreta ed agli effetti oggettivamente prodotti dall'atto o da più atti tra loro collegati. L'art. 20, infatti, non ha una finalità antielusiva in quanto l'istituto dell'abuso del diritto presuppone l'assenza di una giustificazione economica dell'operazione diversa da quella del risparmio di imposta e non è



Commissione Tributaria Regionale della Campania
Ufficio del Massimario

correlato all'istituto della simulazione poiché la riqualificazione avviene anche se le parti hanno effettivamente voluto il negozio in questione.

Riferimenti Normativi. art. 20 d.P.R.131/1986.